

11. NOVITÀ IN TEMA DI RENDITA VITALIZIA

Con la circolare n. 141/2025, in attuazione del nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'INPS ha fornito indicazioni che, a decorrere dalla suddetta data, sostituiscono integralmente le indicazioni in materia contenute nella circolare n. 48/2025.

Le disposizioni fornite con la circolare si applicano alle domande di costituzione della rendita vitalizia e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima e anche a tutte le domande di costituzione della rendita vitalizia e ai relativi ricorsi inoltrati prima della citata data di pubblicazione, che a tale data risultino giacenti e non ancora definiti.

Lo schema interpretativo delineato dalla Suprema Corte prevede che:

- dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi decorre il termine di 10 anni entro il quale il datore di lavoro può esercitare la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore;
- decorso tale termine, il lavoratore può attivare la facoltà riconosciutagli dalla legge, con diritto a vedersi risarcire il danno subito, entro un ulteriore termine decennale;
- trascorso anche quest'ultimo periodo, resta la possibilità per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia a proprio carico.

Il diritto in via principale del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore e il diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro è soggetto a prescrizione, ma il legislatore riconosce al lavoratore un diritto proprio, senza termine prescrizionale, di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia intervenuta la prescrizione sia del diritto del datore di lavoro di costituire presso l'INPS la rendita vitalizia sia dell'omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno.

Possono quindi verificarsi le seguenti fattispecie:

- a) richiesta all'INPS, da parte del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione decennale dalla data di prescrizione dei contributi a cui l'istanza si riferisce;
- b) omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione decennale dalla prescrizione del diritto del datore di lavoro;
- c) richiesta da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico - una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) - non soggetta a prescrizione.

Nulla preclude al lavoratore la possibilità di agire in sostituzione del datore di lavoro che non possa, per altre ragioni, o non voglia provvedere alla costituzione della rendita vitalizia anche prima della maturazione della prescrizione dell'azione datoriale. Anche in questo caso, e ancora prima della maturazione della prescrizione, il lavoratore può sostituirsi al datore di lavoro provvedendo al versamento della riserva matematica, ma incombe sul



medesimo l'onere di provare l'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita vitalizia dallo stesso datore di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore o i suoi superstiti possano presentare istanza in proprio con onere interamente a proprio carico occorre distinguere:

- se l'istanza è stata presentata prima dell'entrata in vigore della Legge n. 203/2024 ed è ancora giacente, la stessa dev'essere considerata inoltrata e definita d'ufficio come se fosse stata presentata alla data di entrata in vigore della Legge, con onere calcolato a tale data;
- se l'istanza è presentata a decorrere dall'entrata in vigore della Legge n. 203/2024, la stessa si considera inoltrata e la data della domanda coincide con quella di presentazione.